

COMUNE DI  
RICCIONE  
PROVINCIA DI RIMINI



## Documento 1

**COMUNE DI RICCIONE**  
Provincia di Rimini

# **REGOLAMENTO**

**Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture**

Adottato ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. n. 55 del 14.06.2019 e del CCI sottoscritto in data 19.12.2019

## INDICE

Art.	Descrizione
1	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 - Ripartizione del fondo incentivante
2	Attività escluse dall'incentivo
3	Fondo per l'innovazione
4	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
5	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
6	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
7	Onere per l'iscrizione professionale
8	Assicurazioni
9	Disposizioni Varie
10	Rinvio
11	Collegio di raffreddamento dei conflitti
12	Revizioni periodiche del Regolamento
13	Entrata in vigore e forme di pubblicità
14	Disposizioni transitorie e di coordinamento

## Articolo 1

### COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma non superiore al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di **ciascuna** opera o lavoro, compresi i lavori di manutenzione straordinaria, nonché di ciascun servizio e fornitura.

La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base d'asta della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

**TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI**

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2,00%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,80%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,60%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,40%
oltre euro 25.000.000	1,00%

**TABELLA B) - SERVIZI/FORNITURE**

Classi di importo dei servizi e forniture	Percentuale da applicare
oltre euro 500.000 e fino a euro 750.000	2,00%
oltre euro 750.000 e fino a euro 1.500.000	1,60%
oltre euro 1.500.000 e fino a euro 3.000.000	1,40%
oltre euro 3.000.000	1,00%

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

2. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del

progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.

5. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

<b>OPERE E LAVORI</b>			
<b>Prestazioni/incarichi</b>		<b>Percentuali</b>	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento RUP	RUP	25%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		30%
Programmazione della spesa (art. 21 del Codice degli appalti)	Referente unico	2%	50%
	Collaboratori		50%
Valutazione preventiva dei progetti	Responsabili	8%	70%
	Collaboratori		30%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile o Centrale Unica Committenza	5%	60%
	Collaboratori o Centrale Unica Committenza		40%
Direzione dei lavori	Direttore dei lavori	45%	60%
	Collaboratori (coordinatore per la sicurezza, direttori operativi, ispettori di cantiere)		40%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	Collaudatore	15%	70%
	Collaboratori		30%
<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>	

<b>FORNITURE E SERVIZI <small>(nota 1)</small></b>			
<b>Prestazioni/incarichi</b>		<b>Percentuali</b>	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento RUP	RUP	35%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		30%
Programmazione della spesa (art. 21 del Codice degli appalti)	Referente unico	2%	60%
	Collaboratori		40%

Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile o Centrale Unica Committenza	15%	70%
	Collaboratori o Centrale Unica Committenza		30%
Direzione dell'esecuzione, certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria, verifica di conformità dei servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Direttore per l'esecuzione	48%	60%
	Collaboratori		20%
	Collaudatore		20%
<b>TOTALE</b>		<b>100%</b>	

(Nota 1) In caso di contratti pluriennali, al personale che svolge Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento RUP e collaboratori, e al personale che svolge funzioni di direzione dell'esecuzione (verifica di conformità dei servizi e forniture) e loro collaboratori l'incentivo è liquidato in proporzione agli anni di durata del contratto.

6. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
7. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
8. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
9. Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direttori Operativi e gli ispettori di cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti per le attività espropriative, le comunicazioni all'ANAC, i collaboratori amministrativi e di segreteria ecc.
10. L'aliquota di cui al precedente comma 9 ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del Dirigente del Settore, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
11. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.

12. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo destinandole prioritariamente ai fini di cui all'art. 1 comma 3.
13. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte non superiore al 25% dell'incentivo previsto dal comma 1 del presente articolo (25% moltiplicato per la % di incentivo previsto in base all'importo di gara).

## **Articolo 2**

### **ATTIVITA' ESCLUSE DALL'INCENTIVO**

1. Sono escluse dall'incentivazione tutte le procedure di gara per servizi e forniture del Comune di Riccione di importo inferiore a quello per cui è obbligatoria la nomina del direttore di esecuzione del contratto diverso dalla figura del RUP ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
2. Dall'incentivazione oggetto del presente regolamento sono altresì escluse le seguenti attività / procedimenti:
  - a) Adesioni a convenzioni Consip, InterCenter ed equivalenti;
  - b) OdA quando lo stesso consiste in una mera adesione a una classe merceologica e/o prodotto dalle caratteristiche standard o predeterminate;
  - c) Contratti di servizio con società partecipate o concessionarie;

## **Articolo 3**

### **FONDO PER L'INNOVAZIONE**

1. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. sotto riportati:
  - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - all'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici

previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione tecnologica del Comune.
4. Il dirigente competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il dirigente competente in materia di Sistema informativo comunale.

#### **Articolo 4**

#### **PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO**

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
2. I dirigenti interessati formalizzano il gruppo di dipendenti incaricati allo svolgimento delle diverse fasi dell'appalto, con il relativo ruolo e funzioni (pianificazione, Rup e suoi supporti, D.L., D.O., D.E.C. ecc. come da tabelle di cui al comma 5 dell'art. 1) al fine di rendere evidente l'individuazione del personale da incentivare. Qualora il gruppo di lavoro sia intersettoriale è necessaria la nomina da parte di tutti i dirigenti coinvolti anche a mezzo di apposite conferenze dei servizi interne. In questo caso il dirigente competente alla liquidazione dell'incentivo è il dirigente titolare del procedimento principale (ovvero quello al cui settore appartiene il RUP).
3. Nel caso in cui nella fase di gara sia coinvolta una centrale di committenza ai sensi del comma 14 dell'art. 1, la ripartizione interna della corrispondente quota di incentivo è disposta dal Dirigente del Settore della Centrale Unica di Committenza sentito il Responsabile della stessa CUC.
4. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
5. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi

preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

6. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

## **Articolo 5**

### **DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO**

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro, è disposta dal dirigente sentito il Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente del servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
3. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
4. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.  
In particolare:
  - per la direzione lavori: con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
  - per il collaudo tecnico amministrativo: con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità nei casi previsti dalla normativa;
  - per la programmazione della spesa per investimenti: con l'emanazione del relativo provvedimento;
  - per la valutazione dei Progetti: con l'invio al RUP della relazione finale;
  - per la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara: col termine dei controlli che precedono la stipula del contratto.
5. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica di norma semestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse:



## **ARTICOLO 6**

### **DECURTAZIONI E LIMITI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO**

- 1) Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
  - A) Incremento di costo dell'opera appaltata;
  - B) Incremento dei tempi di esecuzione;La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
- 2) Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
- 3) Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, dell'80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
- 4) Fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti vanno a costituire economie di bilancio
- 5) Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
  - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
  - b) sospensioni e proroghe degli appalti dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
  - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.
- 6) Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento dello stipendio tabellare.

## **ART. 7**

### **ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE**

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al pagamento delle spese per l'iscrizione (iniziale e dei successivi rinnovi) agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici.

2. Qualora per legge sia obbligatorio il conseguimento dei crediti formativi per il mantenimento dell'iscrizione anche il relativo onere sarà sostenuto dall'Amministrazione Comunale.

## **ART. 8 ASSICURAZIONI**

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi".

2. Le attività del RUP di valutazione preventiva dei progetti sono altresì soggette ad assicurazione posta a carico dell'Amministrazione Comunale.

3. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

## **Articolo 9 DISPOSIZIONI VARIE**

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:

- a) la R.S.U.
- b) n. 3 dipendenti interessati dalla ripartizione;
- c) I Dirigenti comunali competenti per materia;
- d) il Sindaco e tutti gli Assessori;

## **Articolo 10 RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

## **ART.11 COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI**

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:

- a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
- b) RUP o suo delegato;
- c) Segretario Comunale o suo delegato

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

## **Articolo 12**

### **REVISIONI PERIODICHE DEL REGOLAMENTO**

1. Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative).

## **Articolo 13**

### **ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

## **Articolo 14**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO**

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 18 aprile 2019 fino al 14 giugno 2019 (periodo di vigenza del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32) restano assoggettati alla previgente disciplina di cui al D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e destinati esclusivamente per le seguenti attività:
  - a. Attività di progettazione;
  - b. Attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
  - c. Verifica preventiva della progettazione;
  - d. Attività di RUP;
  - e. Attività di Direzione dei Lavori;
  - f. Attività di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
  - g. Attività di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

- 2) La percentuale di incentivo da erogare al personale coinvolto nell'attività di progettazione e nell'Attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stabilita dal Dirigente sentito il RUP.